DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1978

relativa all'attuazione in Italia (Regione Lazio) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/868/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata dalle direttive 76/837/CEE (2) e 77/390/CEE (3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (5), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (6), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 22 giugno 1978 il governo italiano ha notificato la legge della Regione Lazio: « Attuazione delle direttive della Comunità economica europea per la riforma dell'agricoltura — recepimento delle leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976 »;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 (7) e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976 (8), soddisfino tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che gli articoli da 1 a 17 e da 19 a 21 della predetta legge rispondono ai presupposti e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e ai titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE;

considerando che l'articolo 18 soddisfa alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE;

considerando che gli articoli da 25 a 37 rispondono alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE e che gli articoli da 38 a 47 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/161/CEE;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto della legge della Regione Lazio « Attuazione delle direttive della Comunità economica europea per la riforma dell'agricoltura — recepimento delle leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976 », notificata il 22 giugno 1978, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

L'articolo 18 della legge della Regione Lazio menzionata al precedente articolo soddisfa alle condizioni per

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(5) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(6) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
(8) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH